



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

**PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DEI
COMPITI DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE
GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE - IN MATERIA
DI MINORI STRANIERI (ACCOLTI E NON
ACCOMPAGNATI)**

**CAPITOLATO D'ONERI
E
DISCIPLINARE DI GARA**

Allegato alla determina a contrarre
dell' 11 settembre 2013

**CUP
I89G13000450001**

**CIG
5321696277**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 Quadro di riferimento

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva con L. 27 maggio 1991, n.176 la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. L'art.33 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n.535.

La L. 2 agosto 2011, n. 129 ha modificato l'art. 32, comma 1 bis, del D.L.vo 25.7.1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure che si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Nel corso del 2012 sono state istruite più di **1200** richieste di parere ex art. 32 del D.Lgs. 286/1998.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La consistente presenza (attualmente stimabile in circa **7.000** unità) di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti da Bangladesh, Egitto, Albania e Somalia.

Molti di questi minori sbarcano sulle coste meridionali del Paese privi di documenti di riconoscimento. Una parte di essi fa perdere le proprie tracce dopo una breve sosta nelle strutture di accoglienza.

La presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia comporta sicuramente la modulazione e la conseguente individuazione di interventi idonei a dare una risposta alle mutazioni di caratteristiche del fenomeno. In tale contesto, il Piano per l'integrazione "Identità e Incontro", adottato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate: secondo il citato Piano, la tutela dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescindere dalle modalità di ingresso nel territorio italiano degli stessi. Più recentemente, nel Piano della performance 2013 -2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con il quale sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione), viene ribadito l'impegno del Ministero medesimo per l'attivazione di interventi di coordinamento per lo sviluppo di azioni finalizzate all'integrazione sociale e all'inserimento socio-lavorativo dei migranti, con una significativa attenzione per le azioni di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Allo stesso tempo, a livello europeo si registra una sempre maggiore attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: si consideri in tal senso la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

(2011) e il Piano d'Azione sui minori non accompagnati della Commissione Europea (SEC (2010)534). In quest'ultimo documento la Commissione ha ribadito che "le misure di accoglienza e le garanzie procedurali devono applicarsi dal momento del rintraccio sino a quando non si trovi una soluzione durevole".

Con riferimento ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, compito della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è la valutazione e l'approvazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea e il monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori. Si tratta di un fenomeno che riguarda mediamente **20.000** ingressi di minori ogni anno, su tutto il territorio nazionale, presso associazioni e famiglie per soggiorni temporanei a scopo solidaristico, che ha avuto origine dal mondo dell'associazionismo dopo il disastro ambientale di Chernobyl. Attualmente i minori provengono soprattutto da Paesi quali la Bielorussia e l'Ucraina, ed entrano in Italia con programmi organizzati da circa 250 associazioni per un totale di circa 1000 progetti annui. Sono circa 20.000 le famiglie italiane che sono coinvolte nell'ospitalità dei minori accolti.

Attraverso l'intervento descritto nel presente atto, questa Amministrazione intende perseguire l'obiettivo generale di esplicitare gli impegni assunti, in aderenza alla pertinente normativa nazionale ed internazionale, negli atti di indirizzo sopra citati, al fine di consolidare la cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di *governance* del fenomeno dei minori stranieri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono:

- assicurare il rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati in materia di minori stranieri dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (cfr. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.9.2012);
- assicurare la completezza e il rispetto della tempistica nell'esperimento dei procedimenti di competenza della medesima Direzione Generale in materia di minori stranieri (approvazione dei programmi di accoglienza temporanea; rilascio del parere sul percorso di integrazione del minore straniero non accompagnato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno; rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato);
- consolidare le attività di monitoraggio sulla presenza dei minori stranieri nel territorio nazionale;
- fornire analisi aggiornate di natura quali-quantitativa sul fenomeno dei minori stranieri in Italia.

Art. 2 Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di seguito indicate che l'aggiudicatario dovrà effettuare a supporto della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea presenti in Italia.

1) Minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano:

- a) censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso la gestione, e l'aggiornamento della banca dati informatizzata e la sua evoluzione applicativa, e la tenuta dell'archivio cartaceo, con relativa elaborazione di report richiesti dall'Amministrazione;
- b) supporto all'istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore stesso o in Paesi terzi;
- c) supporto all'istruttoria funzionale all'adozione dei provvedimenti di competenza della Direzione Generale nei confronti del minore straniero non accompagnato (rimpatrio assistito, rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998);



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- d) supporto nella cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali);
- e) attività di segreteria tecnico-amministrativa.

2) Minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato italiano:

- a) supporto all'istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri;
- b) gestione ed aggiornamento del nuovo Sistema Informativo Minori Accolti – SIMA (<https://sima.lavoro.gov.it/webui/template/homepage.aspx>), con particolare riferimento all'assolvimento dei compiti previsti in capo alla Direzione Generale dal D.P.C.M. n. 535/1999 e dalle Linee Guida (disponibili su www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Pages/Consultazione_pubblica_Minori_Accolti.aspx) che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, con relativa elaborazione di report richiesti dall'Amministrazione;
- c) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti;
- d) attività di segreteria tecnico-amministrativa.

Le attività sopra descritte dovranno essere eseguite presso la sede della stazione appaltante, sita in Roma, via Fornovo, n.8

Le attività medesime dovranno essere rese dall'aggiudicatario in stretto raccordo con la Direzione Generale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione procedente, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel precedente art.1.

Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine finale di durata del servizio, indicata al successivo art. 4, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare un rapporto finale, recante un'analisi quali-quantitativa sul fenomeno dei minori stranieri (accolti e non accompagnati), relativamente alle attività svolte nel periodo di efficacia del contratto.

Art. 3 Gruppo di lavoro

Il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del soggetto aggiudicatario, il quale opererà con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza.

Per l'erogazione del servizio, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a costituire un gruppo di lavoro, la cui composizione deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato e garantire il principio delle pari opportunità. Nel gruppo di lavoro dovrà essere assicurata la presenza di professionalità idonee a garantire all'Amministrazione procedente l'elevata qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine, l'impegno complessivo dell'intero gruppo di lavoro, per tutta la durata del servizio indicata al successivo art. 4, dovrà essere non inferiore a n. 1.600 giornate/uomo (1 giornata/uomo equivale a 8 ore).

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da non meno di n. 4 risorse con esperienza almeno triennale sui profili professionali di seguito indicati, che costituiranno altresì i referenti dell'area di competenza per l'amministrazione procedente:

- n. 2 risorse con esperienza almeno triennale nel settore dell'immigrazione e dell'integrazione dei minori migranti;
- n. 2 risorse con esperienza almeno triennale nella gestione di istruttorie relative a procedimenti amministrativi.

In ogni caso, all'interno del gruppo di lavoro, l'impegno lavorativo delle risorse con esperienza almeno triennale non potrà essere inferiore ad 1/2 del totale delle giornate/ uomo complessivamente offerte per la prestazione del servizio.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

I componenti l'intero gruppo di lavoro dovranno conoscere gli applicativi del pacchetto Office (specificamente i programmi Word, Excel e Access); inoltre dovranno possedere capacità informatiche ed esperienza nell'utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certificata. Almeno una risorsa del gruppo di lavoro dovrà svolgere attività di elaborazione dati e redazione report statistici.

Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata del servizio di cui al successivo art. 4. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante in presenza di giustificate cause.

Art. 4 Durata del servizio

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 10 mesi a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006, per una durata non superiore a 10 mesi e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato.

Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, permanendo la capacità tecnica ed economica dello stesso.

Art. 5 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo globale massimo relativo alla prestazione dei servizi descritti al precedente art.2, da considerarsi ad ogni effetto anche quale base d'asta per la presente procedura, è pari ad **€ 365.000,00 (trecentosessantacinquemilaeuro/00) oltre IVA**, a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al capitolo 3783 " Fondo nazionale per le politiche migratorie" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali.

L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo a base d'asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 commi 1,2, 3 e 5 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non sussiste l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero, tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo suindicato, il contraente espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 08/11/1923, n. 2440, e dall'art. 120 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Art. 6 Subappalto

Il subappalto è ammesso, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare analiticamente le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice, anche alla luce della legge 20 novembre 2009, n. 166;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal bando di gara, dal presente capitolato e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i..

Gli eventuali contratti tra l'appaltatore e l'impresa subappaltatrice dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

È, in particolare, fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'aggiudicatario corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle fatture nel predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Art. 7 Garanzia provvisoria

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, i partecipanti dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore dell'amministrazione per un valore pari al 2% del prezzo posto a base di gara, indicato al precedente art.5, secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La garanzia provvisoria potrà essere ridotta del 50% per i partecipanti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare in sede di partecipazione alla gara, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di costituendo R.T.I. e/o Consorzio ordinario, il beneficio della riduzione della garanzia potrà essere riconosciuto solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La garanzia deve prevedere la propria validità per 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario verrà restituita dopo l'avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva. Le garanzie provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari saranno restituite nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del d.lgs. 163/2006.

Art. 8 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte in sede contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA.

La suddetta fideiussione dovrà essere rilasciata da parte di un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dovrà valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

L'importo della garanzia sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso della certificazione di qualità, ex art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, da comprovarsi mediante produzione della relativa documentazione precedentemente alla stipula del contratto. Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla fine del rapporto contrattuale, previo accertamento sia della regolare esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 che della regolare osservanza, da parte del soggetto aggiudicatario, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La mancata costituzione della garanzia in questione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà il servizio, per l'effetto, al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 9 Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, previa acquisizione della documentazione e delle certificazioni previste dal bando di gara, dal presente capitolato e dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione antimafia.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti sopra indicati, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. Per effetto di tale inadempienza, l'Amministrazione procedente avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese legate alla stipula del contratto, comprensive dell'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 10 Modalità di pagamento

I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, previa attestazione, da parte del funzionario incaricato dall'Amministrazione procedente, della regolare esecuzione del servizio. La predetta fattura dovrà essere accompagnata da un apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL), recante l'indicazione analitica delle attività realizzate nel periodo di riferimento e dalla specifica dell'effettivo impegno prestato in termini di giornate/uomo distintamente per figura professionale del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3 nel medesimo periodo. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine finale di durata del servizio, indicata al precedente art. 4, l'aggiudicatario dovrà presentare, unitamente alla fattura relativa al saldo del corrispettivo, il rapporto finale indicato al precedente art. 2.

Ogni fattura, regolarmente datata e numerata, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) riferimento al "Fondo Nazionale Politiche Migratorie - anno 2013";
- b) estremi identificativi del contratto;
- c) arco temporale di riferimento del SAL;
- d) importo (distinto in corrispettivo netto ed IVA);
- e) CUP: I89G13000450001;
- f) CIG: 5321696277.

Il pagamento di ciascuna fattura sarà disposto, previa positiva verifica del corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nonché, ove previsto, previa verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, entro trenta giorni successivi alla data di ricevimento delle stesse, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato all'affidatario.

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i, anche in relazione ad eventuali subappaltatori.

Art. 11 Penalità e risoluzione anticipata del rapporto contrattuale

Qualora l'affidatario esegua la prestazione in modo non conforme alle disposizioni contrattuali o all'offerta economica, ovvero nel caso di mancato rispetto delle direttive e delle prescrizioni dell'Amministrazione, quest'ultima inviterà in forma scritta l'affidatario a conformarsi, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Decorso tale termine, qualora l'affidatario non abbia provveduto conformarsi a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali a carico dell'affidatario:

Tipo inadempienza	Penale	Numero di inadempienze soggetto a raddoppio di penale	Massimo di inadempienze consentito
Rilevanti difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta e previste nel capitolato	€ 2.000,00 Ad evento	Maggiori di 2	4
Parziale realizzazione di un prodotto/attività previsto	€ 4.000,00 Ad evento	Maggiori di 2	4
Ingiustificato ritardo nella	0,1 % del corrispettivo	Maggiore di 1	4



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

realizzazione di un'attività/prodotto previsti	contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni giorno lavorativo di ritardo.		
--	---	--	--

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare le penali di cui sopra qualora l'affidatario dimostri che il ritardo o l'inadempimento dipende da atti o fatti al medesimo non imputabili.

Superato il limite massimo di inadempienze consentito, quantificato nella tabella soprastante in relazione a ciascuna fattispecie, è in facoltà del Ministero procedere, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, alla risoluzione di diritto del contratto, salvo comunque ogni diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.: nei casi di:

- dolo e colpa grave nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- arbitraria sospensione e/o interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario;
- mancato adempimento agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei propri lavoratori;
- cessazione dell'azienda o di ramo di azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- cessione di contratto;
- esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;
- violazione degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto;
- applicazione di penali che superino il 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

In tutti questi casi, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Qualora il contratto pervenga a risoluzione per inadempimento dell'affidatario, lo stesso sarà tenuto al risarcimento della spesa necessaria all'Amministrazione per conseguire da terzi l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, salvo comunque l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno prodotto.

Art. 12 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale utilizzato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare scrupolosamente la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario è obbligato a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio anche per le attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione procedente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare la pertinente normativa primaria e secondaria vigente in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Art. 14 Norme sulla riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'affidatario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l'invio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al suindicato trattamento.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto del servizio.

Art. 15 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto, non risolubili previo tentativo di componimento bonario, saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 16 Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche gli organismi senza fini di lucro. Ai fini dell'ammissibilità deve potersi rilevare dallo statuto la compatibilità dello stesso con il servizio richiesto. In modo particolare, tra le attività previste dallo statuto, seppure in via strumentale e secondaria e con fini accessori rispetto alle finalità principali, devono essere previste anche attività e/o compiti aventi rilevanza economica che, limitatamente al settore di pertinenza, permettano di identificare il soggetto come "operatore economico" e siano coerenti con l'oggetto del servizio richiesto con il presente appalto. L'impossibilità di rilevare le suddette caratteristiche, perché inesistenti o perché non emergenti dalla documentazione prodotta, comporta l'esclusione dalle successive fasi della procedura.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione, pena l'esclusione della gara:

- a) **iscrizione** per attività inerenti il presente servizio nel **Registro delle imprese** o in uno dei registri professionali o commerciali del Paese di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 (per i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese dovranno essere indicati il motivo dell'esonero, l'iscrizione al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative – R.E.A. o ad altri albi, registri pubblici);
- b) **insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;**
- c) **n. 2 (due) referenze bancarie** in originale ed intestate all'amministrazione procedente attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente: le referenze non devono avere data anteriore a mesi sei rispetto alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- d) **fatturato globale**, IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura di gara pari ad **€ 730.000,00 (settecentotrentamilaeuro/00)**, equivalente a due volte l'importo posto a base di gara;
- e) **fatturato specifico**, IVA esclusa, relativo all'esecuzione di servizi analoghi o simili a quello oggetto del presente appalto e riferito agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura di gara **complessivamente pari ad almeno € 365.000,00 (trecentosessantacinquemilaeuro/00)**, così ripartiti:
 - **almeno € 200.000,00** (duecentomilaeuro/00) per servizi di assistenza tecnica nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.L.vo n.165/2001;
 - **almeno € 165.000,00** (centosessantacinquemilaeuro/00) per servizi di integrazione ed inclusione sociale di persone immigrate.

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 come modificato dall'art. 1 comma 2bis lett. b) della L. n. 135/2001, si precisa che il requisito di fatturato globale e specifico è previsto per i motivi di seguito indicati:

assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economica proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

Nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

A quanto sopra si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del settore di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione di piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o consorzi.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 17 Condizioni di partecipazione. RTI e consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all' "Allegato n.1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'articolo 36 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per una maggior comprensione di quanto richiesto nell'art. 16 "requisiti di partecipazione" si tenga conto che, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese:

- **i requisiti di carattere generale di cui alle lettere a) e b)** del precedente art. 16 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (costituito o costituendo); in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, da tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 d.lgs. n. 163/2006 dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate; in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 , dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara;
- **il requisito di cui alla lettera c)** indicato al precedente art. 16 deve essere posseduto complessivamente dal RTI o Consorzio;
- **il requisito del fatturato globale di cui alla lettera d)** del precedente art.16 deve essere posseduto complessivamente dal RTI o Consorzio, a condizione che la mandataria del RTI costituito/costituendo, oppure, in caso di Consorzio, una delle imprese consorziate che partecipano alla presente gara, posseda almeno il 60% del requisito; mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Pertanto ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio dovrà dichiarare il proprio importo di fatturato. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo;
- **il requisito del fatturato specifico di cui alla lettera e)** del precedente art. 16 (complessivamente inteso: ossia la sommatoria dei fatturati minimi per ciascuna delle due categorie di servizi specifici), deve essere posseduto dal soggetto mandatario almeno per il 60% (€ 219.000,00), mentre la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ognuno dei quali deve possedere, comunque, almeno il 10% (€ 36.500,00) del fatturato specifico. Nelle dichiarazioni dovranno essere indicati espressamente gli importi di fatturato, la denominazione e la natura giuridica dei committenti. Si precisa al riguardo che:



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

- fermi i limiti sopra indicati, ai fini del calcolo delle percentuali ciascun componente del consorzio o raggruppamento costituito o costituendo, può avere fatturato specifico anche solo per una delle due categorie di servizi specifici indicati;
- il raggruppamento o il consorzio deve comunque raggiungere nel suo complesso entrambi i fatturati minimi richiesti per ciascuna categoria di servizio specifico.

Per le imprese che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività: fatturato richiesto/ 3 * numero anni di attività.

Si applica, in ogni caso, la previsione di cui all'art. 41 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006.

Tutte le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere rese secondo i modelli allegati al presente disciplinare.

Art. 18 Avvalimento

In conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 13/2006 e s.m.i., il concorrente che intenda fare ricorso all' "avvalimento" dovrà produrre la seguente documentazione ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto:

- 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - a. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b. l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c. la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, né che si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- 3) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione:

- essere redatta in lingua italiana;

- pervenire entro le **ore 13:00** del giorno **14/10/2013** al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - Divisione I

Via Fornovo n. 8 – Pal. C – stanza n. 404

00192 – Roma

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di garantire la sicurezza contro eventuali



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

manomissioni, recante sul fronte la denominazione dell'offerente e degli eventuali *partners*, completa di indirizzo ed e-mail e recante la dicitura: **“NON APRIRE – Domanda di partecipazione alla procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica in materia di minori stranieri”**.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Le offerte presentate a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnate unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettate le offerte consegnate all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suindicato termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine stabilito. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, nonché per i plichi consegnati all'ufficio postale o all'ufficio passi del Ministero e pervenuti all'indirizzo di destinazione riportato nel presente articolo oltre il prescritto termine di scadenza. I plichi in questione non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Art. 20 Contenuto della domanda di partecipazione

Il plico di cui al precedente art. 19 dovrà contenere al suo interno **a pena di esclusione**, i seguenti documenti che costituiscono i requisiti minimi per l'ammissione, e pertanto, la mancanza o insufficienza di anche un solo requisito costituisce causa di esclusione:

I) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di inesistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

La dichiarazione, che costituisce anche domanda di partecipazione alla gara - redatta sulla base del modello di cui all' **“Allegato n. 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione”**, dovrà essere debitamente datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità, a pena di esclusione. La predetta dichiarazione dovrà attestare:

- a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'attività per la quale si è iscritta, il numero e la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica;
- b) che il servizio di cui alla presente procedura è compatibile con lo statuto dell'ente (allegare copia dello statuto conforme all'originale - anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 - evidenziando la parte rilevante ai fini dell'accertamento della suddetta compatibilità (esclusivamente per gli enti senza fine di lucro);
- c) l'inesistenza delle condizioni di non ammissibilità e di esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti delle concessioni e degli appalti e subappalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

163/2006 e s.m.i., all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs n. 231/2001, nonché all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001;

d) l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999. Nel caso di partecipanti non soggetti a tale obbligo, va allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non soggezione agli obblighi di cui alla legge citata, con indicazione esplicita della motivazione;

e) la regolarità nei confronti degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

f) la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa e dei relativi versamenti presso INPS ed INAIL;

g) la regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

h) il rispetto delle norme sul contratto di lavoro di categoria, dello Statuto dei lavoratori e tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali;

i) la composizione delle struttura organizzativa ed operativa del concorrente;

j) il numero medio annuo dei dipendenti e numero dei dirigenti impiegati nell'ultimo triennio;

k) l'insussistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o la sussistenza di una siffatta situazione di controllo che non abbia influito sull'autonoma formulazione dell'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste detta relazione (in tale ultimo caso, in aggiunta andranno allegati, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sull'autonomia nella formulazione dell'offerta);

l) il fatturato globale dell'ultimo triennio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del presente disciplinare;

m) il fatturato specifico dell'ultimo triennio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del presente disciplinare.

Regole in caso di presentazione dell'offerta in RTI o Consorzio

Pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata da ciascuna singola impresa componente il R.T.I., sia costituito sia costituendo;

in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;

in caso di Consorzio di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;

in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio non ancora costituito, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Consorzio concorre, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, e dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

- II) Dichiarazioni sostitutive di certificazione, attestanti l'insussistenza, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., da redigersi e sottoscrivere da parte dei soggetti indicati nell' "Allegato n. 2 Elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia", secondo il modello "Allegato n. 3 Dichiarazione sostitutiva antimafia".**

Pena l'esclusione dalla gara, tali dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascuna singola impresa componente il R.T.I., sia costituito sia costituendo;

- o in caso di Consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- o in caso di Consorzio di cui alla lettera *e*) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- o in caso di Consorzio di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura.

- III) N. 2 (due) referenze bancarie** in originale ed intestate all'amministrazione procedente **attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente**. Le referenze non devono avere data anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione. Le predette referenze, in caso di R.T.I. costituendo o costituito ovvero di consorzio, dovranno riferirsi ai medesimi nel complesso considerati (cfr. precedente art. 17).

- IV) Cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 pari al 2% dell'importo a base di gara e pertanto pari ad € 7.300,00 (settemilatrecentoeuro/00), fatte salve le specifiche disposizioni indicate al precedente art. 7 "Garanzia provvisoria". Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico.

- V) Attestazione di avvenuto pagamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del contributo pari ad € 35,00** (trentacinqueeuro/00). Il pagamento del predetto contributo va effettuato, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012) e successive integrazioni e modifiche nonché dalle istruzioni operative relative pubblicate dall'Autorità sul proprio sito www.avcp.it, con le modalità definite dalla stessa Autorità. Il CIG che identifica la procedura è: 5321696277. Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico.

Inoltre il RTI/Consorzio dovrà inserire nella Busta A "Documentazione amministrativa" i seguenti documenti/dichiarazioni:

- in caso di RTI/Consorzio costituito, dovrà essere presentata **copia autentica del mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa), conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 34 lett. c), dovrà essere presentata **copia della delibera dell'organo competente con cui sia stato disposto di operare**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

- in caso di RTI costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorziando, dovrà:
 - (solo per i RTI) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e le quote di attività di ciascuna impresa;
 - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di ricorso al cd. 'avvalimento', dovrà essere inserita nel plico la documentazione indicata al precedente art. 18.

La Stazione Appaltante, o per essa la commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere, anche a mezzo fax/mail/posta, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006, e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa infine che in caso di certificazioni/attestazioni ecc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche la traduzione giurata.

Art. 21 Nomina della commissione e svolgimento della gara

L'esame delle domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti dal precedente art. 19, sarà effettuato da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

I lavori della commissione avranno inizio, presso la sede dell'Amministrazione procedente in via Fornovo, n.8, Roma, nella data che sarà comunicata ai partecipanti tramite e-mail.

Alle sedute pubbliche della commissione potrà presenziare un rappresentante per ciascun partecipante, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

A tal fine, il nominativo del rappresentante dovrà essere comunicato mediante e-mail all'indirizzo PEC dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it, entro due giorni lavorativi precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale del Ministero di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 15 minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 22 Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e verifica della documentazione

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica a cura della commissione sopra indicata la quale procederà:

- ▶ alla verifica della integrità dei plichi pervenuti, della tempestività della ricezione della documentazione;
- ▶ all'apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della documentazione in essa contenuta;
- ▶ al sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006.

Art. 23 Verifica documentazione presentata dai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, la commissione provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore.

A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'amministrazione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i seguenti requisiti speciali:

1) fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2010-2011-2012: mediante copia conforme o autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci relativi al triennio considerato, corredati della nota interpretativa e della documentazione comprovante l'avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, per le società di persone e per le imprese individuali, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di trasmissione;

2) fatturato specifico riferito agli esercizi 2010-2011-2012: mediante copia dichiarata conforme all'originale dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evince il fatturato dei servizi svolti nel triennio di riferimento;

Ove tale verifica abbia esito negativo, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all'esclusione del concorrente alla gara ed all'escussione della relativa cauzione provvisoria nonché alla segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

All'esito dei lavori, la commissione comunicherà all'amministrazione appaltante i partecipanti ritenuti idonei, sulla base delle condizioni e dei requisiti fissati nel presente disciplinare, a formulare l'offerta tecnica ed economica.

Art. 24 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica

L'Amministrazione appaltante procederà alla trasmissione della lettera d'invito, comprensiva dei relativi allegati sotto specificati, nei confronti dei partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni ed i requisiti fissati nel presente disciplinare.

L'offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro il termine previsto nella lettera di invito ed esclusivamente all'indirizzo indicato nella medesima.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, come riportato nella lettera d'invito, si applicano le medesime prescrizioni dettate dal precedente art. 19.

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, chiusa in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante sul



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

fronte la denominazione dell'offerente e degli eventuali *partners*, completa di indirizzo ed e-mail e recante la dicitura: **“NON APRIRE – Offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica in materia di minori stranieri”**.

Art. 25 Contenuto dell'offerta

Il plico di cui al precedente art. 24 dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione dell'offerente e la dicitura, rispettivamente:

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

“BUSTA B - OFFERTA TECNICA”;

“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”.

Busta A – Documentazione amministrativa

Nella **Busta “A”** deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, lo schema di contratto, allegato alla lettera di invito, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la sigla e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Busta B – Offerta tecnica

La Busta B, riportante la dicitura “Busta B – Offerta tecnica”, deve contenere, pena l'esclusione:

1. Il progetto tecnico (del numero massimo di 30 pagine in formato Arial, carattere 10, interlinea 1,5, n. 40 righe per pagina, esclusi eventuali grafici e tabelle), con la descrizione delle attività previste al precedente art. 2 ed il dettaglio di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi richiesti, degli aspetti organizzativi e temporali e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un'appropriata valutazione dell'offerta.

Il progetto deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi e consorzi, le sigle e la firma devono essere apposte dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento o consorzio.

2. Elenco dei componenti del gruppo di lavoro corredato dai relativi *Curricula vitae* debitamente sottoscritti dagli interessati, sulla base del modello “Allegato n. 4 risorse umane”;

Sono escluse dalla gara le offerte presentate per una sola parte degli interventi richiesti.

Busta C – Offerta economica

La Busta C, riportante la dicitura “Busta C – Offerta economica”, deve contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica la quale deve essere redatta sulla base del modello **“Allegato n. 5 Offerta economica”** e deve indicare:

- il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere (al netto dell'IVA);
- la percentuale di ribasso praticata rispetto al corrispettivo posto a base d'asta;
- l'importo relativo agli oneri di sicurezza;
- l'indicazione del dettaglio del costo orario, al netto d'IVA, per giornate/uomo (onnicomprensivo di tutte le spese) delle figure professionali che costituiscono il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi e di consorzi, devono essere altresì specificate le quote parti di competenza di ciascun componente.

In caso di subappalto, dovrà altresì essere specificata la tipologia delle attività che si intendono subappaltare.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o di consorzio, le sigle e la firma devono essere apposte dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento/consorzio.

Ai fini della congruità dei costi si fa richiamo, in via analogica, alla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2/02/2009 sui costi ammissibili dei PO FSE pubblicata sulla GURI n. 117 del 22/05/2009. Ogni partecipante e ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto.

Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto, da sé solo o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate, sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti ai quali le imprese eventualmente partecipano.

Art. 26 Validità dell'offerta

Le offerte tecniche ed economiche si intendono valide e vincolanti per i soggetti offerenti. Le stesse pertanto non possono essere ritirate, modificate o integrate.

L'offerta ha validità di 180 giorni dalla scadenza fissata per la sua presentazione.

Nel caso in cui non sarà possibile addivenire all'aggiudicazione in tali termini, sarà cura dell'amministrazione chiedere ai partecipanti, con comunicazione formale, di confermare la propria offerta per un ulteriore periodo indicato nella predetta comunicazione e di prorogare la validità della garanzia provvisoria per la medesima durata.

Art. 27 Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

Non sono ammesse offerte: in aumento, incomplete, parziali, indeterminate, sottoposte a condizione, a riserva, o che sollevino eccezioni o non accettino clausole contenute nel capitolato.

Si precisa che l'Amministrazione procedente si riserva il diritto:

- a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006;
- b) di sospendere, annullare, reindire o non aggiudicare la gara.

L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87, 88 e 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni attuative del D.P.R. n. 207/2010.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base ai parametri della seguente tabella:

A - Offerta tecnica	Punti 70
B - Prezzo complessivo	Punti 30

La valutazione dell'offerta tecnica farà riferimento ai seguenti elementi e punteggi:



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Qualità complessiva dell'offerta tecnica, intesa come completezza, chiarezza e rispondenza della stessa ai contenuti del capitolato, nonché al contesto normativo – procedurale di riferimento;	Max 30 punti
Esperienza ed impegno delle risorse umane impiegate	Max 10 punti
Adeguatezza del modello organizzativo proposto rispetto al servizio e alle modalità di raccordo con la Direzione Generale	Max 10 punti
Valore aggiunto rispetto allo standard minimo richiesto, con specifico riferimento a: - organizzazione del presidio giornaliero delle risorse umane - capacità di adeguamento organizzativo del gruppo di lavoro rispetto al verificarsi di situazioni emergenziali.	Max 20 punti - max 10 punti - max 10 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio riferito al prezzo complessivo richiesto sarà applicata la seguente formula:

$$Pa = (Pb/P) * Pm$$

dove

Pa è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica

Pb è il prezzo dell'offerta più bassa

P è il prezzo dell'offerta in esame

Pm è il massimo punteggio pari a 30.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché abbia totalizzato almeno 60/100 punti. Nel caso in cui più offerte ottengano parità di punteggio si procederà mediante sorteggio pubblico.

Art. 28 Apertura e valutazione delle offerte tecniche

La commissione di cui al precedente art.21 del presente disciplinare procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste "**A - Documentazione amministrativa**" e "**B - Offerta tecnica**" ed alla constatazione della presenza in ciascuna di esse di tutti i documenti contenuti, nel giorno ora e luogo che saranno comunicati dall'amministrazione appaltante, tramite e-mail, all'indirizzo riportato dall'offerente sulla busta contenente l'offerta, ed in seduta riservata all'esame delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi.

Art. 29 Apertura e valutazione delle offerte economiche

L'apertura delle buste "**C – Offerta economica**" sarà effettuata in seduta pubblica, nel giorno ora e luogo che saranno comunicati dall'amministrazione appaltante, tramite e-mail, all'indirizzo riportato dall'offerente sulla busta contenente l'offerta.

Nel corso della seduta la commissione, previa lettura dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica, procederà:

- all'apertura della busta C delle offerte non escluse ed alla lettura dei prezzi offerti;
- all'attribuzione dei relativi punteggi.

Successivamente la commissione procederà in seduta riservata all'esame formale delle offerte economiche, escludendo quelle difformi da quanto richiesto ai sensi del presente capitolato e segnalando all'amministrazione la presenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

degli artt. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai fini della successiva attivazione, da parte del responsabile del procedimento, del procedimento di verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 30 Aggiudicazione provvisoria e definitiva

A conclusione dell'esame delle offerte economiche nonché della valutazione sulla congruità delle offerte anormalmente basse compiuta dalla commissione all'esito del procedimento di verifica di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, la medesima commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria ed alla conseguente dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara con riserva della verifica delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere all'aggiudicatario, nonché al concorrente che segue in graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 comma 1 del predetto D.Lgs. n. 163/2006 - di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnici attraverso la presentazione della documentazione comprovante i predetti requisiti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, qualora gli stessi documenti non siano stati già presentati in sede di sorteggio pubblico.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta all'approvazione da parte della stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006. In seguito all'approvazione, l'aggiudicazione, divenuta definitiva, verrà comunicata a tutti i concorrenti secondo quanto previsto all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 ed acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

L'amministrazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere all'aggiudicatario ed eventualmente agli altri concorrenti presenti in graduatoria, pena l'esclusione dalla gara, di rinnovare le dichiarazioni già rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla gara, attestanti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 Ulteriori cause di esclusione dalla procedura

Oltre quanto già indicato nel presente capitolato d'oneri e disciplinare di gara e dalla vigente normativa, non sono ammesse a partecipare alla gare e saranno dunque escluse:

- le offerte inoltrate da soggetti che abbiano presentato richiesta di partecipazione in più forme (è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio);
- le offerte non corredate da tutte le dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente capitolato;
- le offerte non corredate dalla garanzia provvisoria;
- le offerte pervenute oltre il termine prescritto nel presente capitolato, non presentate in plico chiuso, non sigillato sui lembi di chiusura, non costituite da tre buste interne, come prescritto nel presente capitolato;
- le offerte prive di sottoscrizione da parte del/dei soggetti legittimati.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Art. 32 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è designato il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 33 Chiarimenti ed informazioni

Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre 6 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, al seguente indirizzo e-mail dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it.

Le risposte verranno inviate all'indirizzo mail del mittente.

I quesiti dovranno riportare obbligatoriamente, a pena di mancata risposta, il seguente oggetto: "Procedura di gara assistenza tecnica minori stranieri. QUESITO".

Le risposte ai quesiti più frequenti o rilevanti saranno pubblicate sul sito internet dell'amministrazione appaltante www.lavoro.gov.it.

Sul medesimo sito Internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al presente procedimento.

Art. 34 Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato d'oneri e dal disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, nonché a quanto previsto nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Direttore Generale
Natale Forlani

ELENCO ALLEGATI

Allegato n.1	Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Allegato n.2	Elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia
Allegato n.3	Dichiarazione antimafia
Allegato n.4	Risorse umane
Allegato n.5	Offerta economica